

# **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN VIA PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI DI CUI ALL’ART. 159 D.Lgs. 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) PER IL COMUNE DI BIELLA**

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli nel territorio del Comune di Biella, regolamentato, ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), da Ordinanze del Sindaco nonché da norme, indicazioni e provvedimenti emanati dai competenti organi di Polizia.

Le prestazioni comprese nell’appalto sono:

### **1) RIMOZIONI ORDINARIE:**

da eseguire per i veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale, ai sensi dell’art. 159 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285) e dell’art. 345 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), s.m.i. e dal D.P.R. 189/2001;

### **2) SEQUESTRI PENALI:**

veicoli che sono sottoposti a sequestro disciplinato dagli artt. 321 e 354 del C.P.P.

### **3) VEICOLI PROVENTO DI FURTO:**

nel caso in cui il furto sia stato denunciato alle competenti autorità in data ed ora antecedenti alla rimozione, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice da parte del Comune;

### **4) SPOSTAMENTO DEI VEICOLI DI INVALIDI:**

negli eventuali casi di spostamento di veicoli esponenti il contrassegno d’invalidità, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice da parte dei proprietari stessi né da parte dell’Amministrazione affidataria. Qualora i veicoli di cui sopra si trovassero in sosta irregolare il concessionario si comporterà nei loro riguardi come nei casi di rimozione ordinaria.

### **5) SPOSTAMENTO VEICOLI IN CASO DI NECESSITA’:**

per lo spostamento di veicoli pur regolarmente parcheggiati in caso di particolari necessità e urgenze; per tale servizio non è previsto alcun corrispettivo.

### **6) SOCCORSO STRADALE GRATUITO PER VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE:**

qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia Municipale qualora si trovino in avaria all’interno del comune di Biella. La richiesta potrà essere effettuata dalla Centrale Operativa o direttamente dal personale in servizio e l’esecuzione del servizio avverrà a titolo gratuito.

### **7) CAMPAGNE MIRATE:**

Qualora vengano avviate da parte del Comando di P.M. campagne mirate alla tutela delle fasce deboli, il concessionario dovrà dare la disponibilità ad inviare almeno un carro

attrezzi al seguito della pattuglia. Nessun compenso oltre a quello relativo alle rimozioni effettuate sarà dovuto al concessionario, né egli potrà avanzare alcuna pretesa sull'effettuazione di tali campagne.

## **ARTICOLO 2 - VALORE DELL'APPALTO**

Il presente contratto ha carattere aleatorio, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile

## **ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE**

La presente concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Biella, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

## **ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO**

La concessione, decorrente dal giorno della stipula del contratto per il formale affidamento del servizio, avrà durata di un anno.

L'amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento, mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza, per un periodo massimo pari a 3 mesi.

Se allo scadere della concessione, la stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative, vigenti alla data di scadenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula della concessione, nel rispetto di quanto disposto dall'art.11 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

## **ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta dovrà disporre di almeno due veicoli utilizzabili contemporaneamente aventi caratteristiche tecniche definite dalle norme del Codice della strada.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il personale della depositaria dovrà risultare reperibile tutti i giorni per tutto l'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, motivo per cui dovrà comunicare un recapito telefonico, per eventuali emergenze, continuativamente attivo nel periodo indicato al fine di soddisfare le eventuali richieste di intervento.

Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre i 15 (quindici) minuti dalla richiesta se l'intervento è nell'ambito strettamente cittadino in giorni feriali e in orario diurno, 30 (trenta) minuti in giorni festivi e in orario notturno (22-6). Riguardo al quartiere periferico di Oropa le tempistiche di intervento saranno di 30 (trenta) minuti dalla richiesta in giorni feriali e in orario diurno e di 45 (quarantacinque) minuti in orario notturno e festivo, effettuando comunque il percorso più conveniente all'utente dalla

depositeria al luogo dell'intervento. Nei casi di particolari manifestazioni previste in giorni festivi o in orari notturni, il concessionario verrà preventivamente avvisato dall'amministrazione e dovrà garantire le tempistiche di rimozione previste per i giorni feriali e gli orari diurni.

La depositeria adibita a ricovero e alla custodia dei veicoli rimossi dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Tale area dovrà essere recintata, nonché, per motivi di efficienza e celerità, ubicata all'interno del comune di Biella. L'area dovrà permettere l'accoglimento dell'utenza per il ritiro dei veicoli rimossi, il pagamento delle spese di rimozione e custodia e delle violazioni al Codice della Strada presupponenti la rimozione dei veicoli anche a mezzo di sistemi automatici (bancomat).

La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e presso la depositeria, nonché sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività.

Nel caso in cui, prima dell'arrivo del rimovente, sopraggiungesse il conducente del veicolo sottoposto a procedura di rimozione, lo stesso verrà trattenuto dagli operatori non più dei quindici minuti previsti per l'arrivo del carro attrezzi stesso in modo tale da garantire la fluidità della circolazione o l'eliminazione dell'intralcio. Qualora nel termine previsto per l'intervento del carroattrezzi di 15 minuti lo stesso non giungesse sul posto non vi sarà l'obbligo per gli operatori del Comando intervenuti di trattenere il conducente del veicolo e non verrà corrisposto nulla alla ditta né da parte dell'utente né da parte dell'Amministrazione Comunale.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata. Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata direttamente dal personale addetto del Concessionario sempre presente in depositeria nell'arco orario di servizio del Comando di Polizia Municipale, a seguito di autorizzazione del medesimo, dopo l'avvenuto pagamento delle spese e il rilascio di apposita ricevuta fiscale. Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata; il verbale potrà contenere un'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato e una copia dovrà essere inoltrata in Comando a mezzo mail all'indirizzo [protocollo.comunebiella@pec.it](mailto:protocollo.comunebiella@pec.it) entro il giorno successivo alla rimozione.

Con idoneo cartello presso la sede del concessionario e la depositeria dovrà essere pubblicizzato l'orario per la restituzione dei veicoli.

Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del codice della strada sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del vigente Codice della Strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Municipale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

In caso di mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

## **ARTICOLO 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo dell'appalto è di circa € 25.000, calcolato in base ai dati del biennio 2014/2015 con una media di n. 200 rimozioni annue. La Ditta dovrà formulare un'offerta di ribasso percentuale unica sul listino posto a base di gara indicato all'art. 11 del capitolato e secondo i criteri in esso contenuti e dovrà tenere conto che i prezzi proposti si intenderanno validi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

L'esame e la valutazione delle offerte viene deferito ad una commissione tecnica appositamente nominata.

## **ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI**

Il concessionario è tenuto a disporre, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno due autoveicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l'Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio.

## **ART. 8 - REQUISITI GENERALI DELL'IMPRESA RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

- Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e Reg. Esec. C.D.S.;
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti;
- Insussistenza dei divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Insussistenza di rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione come individuati ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- Essere iscritto alla C.C.I.A.A. per un'attività corrispondente a quella oggetto dell'affidamento.

## **ART. 9 – ASSICURAZIONE**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto dell'appalto a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.

Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dovrà essere presentata, prima della stipula del contratto, al Comando della Polizia Municipale.

## **ART. 10 - RESPONSABILITÀ PER DANNI**

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità alle cose o alle persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso,

causati nell'esercizio del servizio, e qualsiasi risarcimento resta a suo esclusivo carico. La responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia al Comando di P.M.

L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il concessionario solleva il Comune di Biella da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

## ART. 11 – TARIFFE

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte in luogo visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

Le cifre stabilite come base per i servizi in oggetto sono le seguenti:

A) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.			
Chiamata senza rimozione diurna		€ 55,00	
Rimozione forzata		€ 90,00	
Spostamento veicolo diurno		€ 55,00	
B) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.			
Chiamata senza rimozione diurna		€ 55,00	
Rimozione forzata		€ 110,00	
Spostamento veicolo diurno		€ 55,00	
C) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.			
Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.			
D) per rimozione di veicoli a due ruote		Velocipedi	Ciclomotori
Diritto di chiamata		€ 7,00	€ 10,00
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo		€ 10,00	€ 15,00
			€ 17,00

Per quanto riguarda la custodia dei veicoli:

- a) per il primo giorno euro 8,00;
- b) dal secondo al trentesimo giorno euro 6,00;
- c) dal trentunesimo al centottantesimo giorno euro 3,00

Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo:

- a) Se il veicolo ancora non è stato agganciato l'importo da corrispondere sarà quello relativo al diritto di chiamata;
- b) Se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata maggiorato del 10%;
- c) Se invece il veicolo viene ritirato dall'interessato in depositaria dovrà essere corrisposto l'importo per le operazioni connesse al traino e trasporto del veicolo e l'eventuale indennità chilometrica convenzionata di andata e ritorno dal luogo di rimozione.

Nell'ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelievo nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata sopra previsto dovrà essere suddiviso per il numero dei veicoli rimossi (tale

suddivisione dovrà essere esplicitata nella fattura corrisposta all'utente e nella comunicazione effettuata al Comando di Polizia Municipale). La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Gli incassi relativi alle tariffe di cui sopra fanno integralmente capo al concessionario.

E' tassativamente vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle indicate.

Ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.

In orario notturno (dalle 22 alle 6) e in orario festivo (0-24) le tariffe saranno maggiorate del 30%.

Per i complessi di autoveicoli autotreni o autoarticolati la tariffa sopra esposta va raddoppiata.

Oltre alle tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime 24 (ventiquattro) ore, calcolate sulla base del verbale di rimozione.

#### **ART. 12 – MANCATO RECUPERO DELLE SPESE**

Nell'eventualità di sosta di veicoli rimossi, fermati o sequestrati per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento etc) il concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale anche nei seguenti, ulteriori casi:

- Traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente alla collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- Spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Municipale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92.

Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Municipale.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITA' PER DANNI, FURTI O ALTRE CAUSE**

Il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli, rispondendone direttamente e sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origine, direttamente od indirettamente, dalle attività indicate all'art. 1 del presente contratto.

Lo stesso dovrà, pertanto, contrarre polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, con un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70, quanto ai mezzi da impiegare per i servizi di rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, e non inferiore ad € 2.582.284,50 per i mezzi da impiegare nei servizi di rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'inizio del servizio. Copia della

stessa dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

#### **ART. 14 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE**

Il concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa; dovrà inoltre ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il Concessionario si obbliga a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il personale impiegato dovrà essere amministrato dal concessionario, dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Biella resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

#### **ART. 15 – RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi effettuati, nonché i seguenti dati:

- Numero progressivo;
- Targa e Tipo di veicolo;
- Località in cui è avvenuta la rimozione o il fermo o il sequestro;
- Orario dell'intervento;
- Data di riconsegna del veicoli ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione alla Polizia Municipale, entro il terzo giorno successivo all'intervento, dell'elenco dettagliato di tutti i veicoli non ritirati dall'avente diritto.

Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative.

Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 02/10/1911, n. 1163 e del D.P.R. 30/09/1963, n. 1409.

#### **ART. 16 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO**

Sono a carico del concessionario del servizio eventuali spese ed oneri (ivi comprese le spese contrattuali), comunque derivanti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria rispetto all'oggetto principale della concessione.

#### **ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Su invito del Comune l'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentarsi a stipulare il contratto in forma di atto pubblico amministrativo, previo pagamento delle somme dovute quali spese e imposte contrattuali (imposta di bollo, diritti di segreteria e imposta di registro), che sono integralmente a carico della parte Concessionaria.

L'impresa è obbligata contrattualmente, ad ogni effetto, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, anche prima della stipulazione del contratto nella forma di cui al comma precedente.  
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE E/O DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di cessione del contratto. E' vietato, inoltre, il subappalto del servizio, anche parziale.

#### **ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 25.000, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato. Le inadempienze di gravi entità comporteranno l'integrale incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal successivo contratto, da attestarsi a cura del Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche – Protezione Civile del Comune di Biella.

#### **ART. 21 – CONTROLLI**

Il Comando della Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

A tal fine il Concessionario deve consentire al personale incaricato dal Comune libero accesso ai locali dell'impresa.

Il Concessionario dovrà nominare un responsabile unico per i rapporti con il Comune di Biella.

#### **ART. 22 – PENALI**

Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del servizio, per mancato rispetto dei termini di intervento, di reperibilità, di presenza fissa di un addetto presso la depositaria, per ritardi nell'invio dei verbali di restituzione così come previsto dall'art 5 del presente capitolato, e per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, il concessionario sarà soggetto ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della Polizia Municipale, sentite le giustificazioni del contraente, tra un minimo di € 100 ed un massimo di € 2000, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della sua eventuale reiterazione.

In caso di recidiva la penale sarà raddoppiata e sarà emessa diffida.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

Le penalità saranno notificate al contraente con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO**

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha la facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del Concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti dal Concessionario, addebitando a quest'ultimo le spese a tal fine sostenute dal Comune.



## **ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n° 136/2010 e s.m.i. si applicano a tale concessione. A tal fine il concessionario assume i relativi obblighi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 il concessionario del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente per il fine dell'espletamento del servizio stesso.

La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

## **ART. 26 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto di concessione .

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **ART. 27 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Fatto salvo quanto indicato all'art. 22, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio del concessionario del servizio, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di frode o grave colpa. Inoltre, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, come di seguito indicato:

- Per ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini di cui al presente contratto;
- Nel caso in cui il contraente, previamente diffidato per iscritto, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate, o non rispetti gli altri obblighi contrattuali;

- Per aumento non autorizzato delle tariffe;
- Qualora il contraente perda i requisiti soggettivi dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, ovvero venga a trovarsi in stato di fallimento, ovvero sia stato riconosciuto penalmente responsabile per i delitti di cui al Libro II – Titolo VIII e XIII del Codice Penale, anche se è intervenuto il patteggiamento;
- Nel caso di cessione ad altri, anche parziale, del contratto o del servizio;
- Per mancato adempimento di un qualsiasi onere contrattuale;
- In ogni altro caso previsto dalle norme vigenti in materia e regolato dal presente disciplinare.

Le violazioni ed inadempienze quali, ad esempio, gravi violazioni dei doveri di custodia dei veicoli, alterazione dei registri, applicazione dolosa di tariffe non consentite, mancato rilascio della ricevuta fiscale all'utente, ecc., comportano la risoluzione immediata del rapporto contrattuale, senza necessità di preavviso.

Subito dopo la risoluzione, l'Amministrazione Comunale provvederà ai servizi nel modo che riterrà più conveniente.

Il contratto, inoltre, potrà essere risolto con semplice preavviso di 6 (sei mesi) nel caso in cui l'Amministrazione Comunale determini di provvedere direttamente in economia ai servizi.

La determinazione che pronuncia la risoluzione del contratto per uno dei motivi indicati nel presente articolo, sarà notificata al contraente.

#### **ART. 28 PUBBLICITA' DEL BANDO**

Si comunica che viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione di bando sul sito del Committente ([www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it)).

#### **ART. 29 ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ED INFORMAZIONI**

Il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto sono consultabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet del Comune di Biella al seguente indirizzo: [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi in corso.

L'amministrazione non effettua servizio fax.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara potranno essere richiesti al Dirigente della Polizia Municipale a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail [massimo.migliorini@comune.biella.it](mailto:massimo.migliorini@comune.biella.it) e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11 gennaio 2017

Le risposte agli stessi quesiti verranno pubblicate sul sito [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi in corso entro la data del 13 gennaio 2017

#### **ART. 30 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che insorga fra le parti verrà sempre attivato, preliminarmente, un tentativo di accordo bonario. Ove tale tentativo dovesse risultare infruttuoso, nel rispetto della normativa vigente, la vertenza sarà demandata al Giudice Ordinario del Tribunale di Biella.

#### **ART. 31 – CLAUSOLA CONSIP**

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo

l'aggiudicazione provvisoria , ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.